

► Nuovi sportelli consulenza per apicoltura e castanicoltura



Si comunica che per l'anno in corso è attivo lo **sportello di consulenza tecnica specialistica in apicoltura e castanicoltura**.

Lo sportello sarà attivo al **mercoledì mattina dalle ore 8.30 alle 12.30 presso l'Ufficio di Saluzzo**.

Il referente tecnico sarà l'Agr. Moreno Dutto.

Recapiti dello sportello:

Tel. 0175248818

email: m.dutto@cia.it

Il tecnico sarà a disposizione per consulenze specialistica sulla tecnica colturale, progettazione impianti, difesa del castagno, tecniche di gestione dell'apiario e problematiche di varia natura connesse al mondo apistico.

Per info e chiarimenti: Maurizio Ribotta

Tel.3346954070 - Responsabile Tecnico consulenze in campo - Cia Cuneo

► Nuovo obbligo di comunicazione preventiva per impiego di lavoratori autonomi occasionali

La Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione preventiva** nel caso di **impiego di lavoratori autonomi occasionali** a decorrere **dal 21 dicembre 2021**.

Più precisamente, ha previsto un obbligo di **preventiva comunicazione all'Ispezzione territoriale del lavoro** competente, mediante **sms o posta elettronica**, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

L'obbligo di comunicazione riguarda sia i **rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione**, sia quelli **ancora in corso alla data di emanazione della Nota** (11.01.2022).

Per tutti i **rapporti di lavoro in essere alla data dell'11.01.2022**, nonché per i rapporti iniziati **a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio**.

Per tutti i **rapporti avviati dopo l'11.01.2022** restano ferme le **regole ordinarie**, secondo le quali **la comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla **lettera di incarico**.

Nelle more, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una **e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispezzione territoriale. Trattasi di un **indirizzo di posta ordinaria** e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Il **corpo della mail** (alla quale **non** va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, **in assenza** delle quali la comunicazione **sarà considerata omessa**:

- dati del **committente** e del **prestatore**;
- **luogo** della prestazione;
- sintetica descrizione dell'**attività**;
- **data inizio prestazione** e presumibile **arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare **una nuova comunicazione**;
- ammontare del **compenso**, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere **annullate** e i dati possono essere modificati prima che l'attività del prestatore abbia

[continua a pagina seguente](#)

inizio. La Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, i cui **compensi**, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al **regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lett. I), Tuir**.

Sono invece **esclusi** dal richiamato obbligo:

- le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate.
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'**articolo 54-bis D.L. 50/2017** (c.d. "**prestazioni occasionali**"), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali** ed in genere tutte le **attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva**; se tuttavia l'attività effettivamente svolta **non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame**;
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

Si ricorda, da ultimo, che in caso di **violazione degli obblighi** in esame si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a **ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga **oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione** senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.

Per info e chiarimenti contattare Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026